

Art. 281 Mancata intesa sulla divisione delle prestazioni d'uscita

¹ Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma le prestazioni d'uscita determinanti sono certe, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC¹ (art. 122 e 123 CC in combinato disposto con gli art. 22 e 22a della legge del 17 dic. 1993² sul libero passaggio), stabilisce l'importo delle relative quote che dovranno essere versate e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata.

² Si applica per analogia l'articolo 280 capoverso 2.

³ Negli altri casi, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio comunicandogli in particolare:

- a. la decisione sul modo di ripartizione;
- b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
- c. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
- d. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

¹ RS 210

² RS 831.42

Divisione delle prestazioni d'uscita - principio inquisitorio

En cas de désaccord des conjoints sur le partage des avoirs LPP, le juge du divorce qui n'est pas en mesure de procéder lui-même au calcul du montant à transférer est tenu de transmettre au juge des assurances sociales les documents énumérés à l'art. 281 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) porte notamment sur toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle. A ce titre, il incombe au juge notamment de déterminer quelles institutions de prévoyance détiennent les avoirs des parties et à concurrence de quel montant. le Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2012-91 del 19.9.2012